



COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA

COPIA

Determina N. 60

del 07-08-2017

N. 398 del Reg. Gen.

del 07-08-2017

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

**OGGETTO: FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE
DIPENDENTE. COSTITUZIONE DEL FONDO PER L'ANNO 2017.**

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Premesso che:

- in data 22 gennaio 2004 è stato sottoscritto il CCNL comparto regioni ed autonomie locali relativamente al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003;
- il predetto CCNL ha introdotto alcune importanti innovazioni rispetto alla precedente disciplina dell'art. 15 del CCNL 1° aprile 1999, al fine di offrire a tutti gli enti del comparto regioni ed autonomie locali elementi di maggiore certezza sia nella costruzione corretta delle risorse locali sia per quanto riguarda le possibili destinazioni;
- all'art. 31 del richiamato CCNL è previsto, per esigenze di semplificazione e di controllo della spesa, che gli Enti del comparto determinano annualmente, con effetto dal 31 dicembre 2003 ed a valere per l'anno 2004, le risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (ex art. 15 CCNL del 1° aprile 1999), ora denominate "risorse decentrate", secondo la nuova disciplina che individua due tipologie di risorse:
 - quella che ricomprende le fonti di finanziamento, già previste dai vigenti contratti collettivi, che hanno la caratteristica della stabilità, certezza e continuità nel tempo, dette "risorse stabili" (art. 31, comma 2) e, come tali, destinate prioritariamente alla remunerazione degli istituti contrattuali che richiedono ingenti pagamenti stabili e duraturi nel tempo;
 - quella che ricomprende le altre fonti di finanziamento, già previste dai vigenti contratti collettivi, che hanno la caratteristica dell'eventualità e variabilità, dette "risorse variabili" (art. 31, comma 3) che, pertanto, per il loro carattere di incertezza nel tempo, potranno essere utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione decentrata, solo per interventi di incentivazione salariale che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi provvisti anche essi delle predette caratteristiche di variabilità ed eventualità quali, principalmente, gli incentivi per produttività;

Premesso altresì che:

- con determinazione del Settore Economico-Finanziario n. **137** del **02.05.2014** si provvedeva alla quantificazione delle risorse stabili relative al Fondo per il trattamento accessorio per l'anno **2014**;
- con determinazione del Settore Economico-Finanziario n. **417** del **19.05.2015** si provvedeva alla quantificazione delle risorse stabili relative al Fondo per il trattamento accessorio per l'anno **2015**;
- con determinazione del Settore Economico-Finanziario n. **447** del **26.09.2016** si provvedeva alla quantificazione delle risorse stabili relative al Fondo per il trattamento accessorio per l'anno **2016**;
- le suddette risorse decentrate stabili ricomprendono quelle calcolate dagli Enti nel 2003 con riferimento alla seguente disciplina:
 - CCNL 1° aprile 1999, artt. 14 comma 4, 15 comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l e

comma 5 per i soli effetti derivanti dall'incremento degli organici e conseguenti assunzioni di personale;

- CCNL 5 ottobre 2001, art. 4 commi 1 e 2;
- alle risorse di che trattasi si aggiunge, altresì, l'incremento di cui all'art. 32, comma 1 (0,62% monte salari 2001) ed eventualmente, in presenza di determinate condizioni, quelli di cui ai commi 2 (0,50% monte salari 2001) e 7 (0,20% monte salari 2001) del medesimo articolo;
- al fine di procedere ad un percorso corretto per il calcolo, per evitare ingiustificati incrementi degli oneri a carico del bilancio e considerato che l'Ente ha conservato nelle risorse ex art. 15 le somme già destinate negli anni precedenti e nel 2003 a compensi di natura stabile, occorre effettuare necessariamente le decurtazioni dei seguenti valori:
 - le risorse destinate a corrispondere incrementi per progressioni economiche del personale dipendente;
 - le risorse destinate per la prima riclassificazione di alcune categorie di lavoratori (art. 7, comma 7, CCNL del 31 marzo 1999);
 - le risorse destinate al completamento del finanziamento delle indennità di comparto (gennaio 2003 e gennaio 2004);
- per ciò che concerne le suddette risorse decentrate variabili, gli Enti del comparto possono annualmente integrare le risorse decentrate con somme di carattere variabile, dando applicazione alle seguenti disposizioni contrattuali:
 - CCNL del 1° aprile 1999, art. 15 comma 1, lett. d, e, k, m, n, e commi 2, 4, e comma 5, per i soli effetti correlati al miglioramento e incremento dei servizi (il comma 5 potrà avere applicazione anche per gli anni futuri);
 - CCNL 14 settembre 2000, art. 54, CCNL 5 ottobre 2001, art. 4 commi 3 e 4;
- al fine di conseguire un progressivo riallineamento della retribuzione complessiva del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali con il restante personale del pubblico impiego, l'art. 33 del contratto collettivo di che trattasi ha istituito un nuovo compenso denominato "indennità di comparto" e che, a partire dal 1° gennaio 2003, le somme occorrenti per la corresponsione dell'indennità medesima vengono prelevate dal fondo di cui all'art. 31, comma 2 (risorse stabili) del CCNL più volte richiamato;
- le risorse decentrate stabili del fondo di cui sopra sono state ulteriormente integrate per effetto dell'applicazione delle seguenti discipline:
 - art. 4, comma 1, CCNL per il comparto regioni ed autonomie locali sottoscritto in data 9 maggio 2006;
 - art. 8, commi 1-2, CCNL per il comparto regioni ed autonomie locali sottoscritto in data 11 aprile 2008;

Considerato, tanto sopra premesso, dover procedere, in coerenza con le valutazioni innanzi espresse, alla costituzione formale del "fondo risorse decentrate" per il corrente esercizio finanziario;

Considerato inoltre che:

- ferma restando l'attuazione delle vigenti disposizioni contrattuali, la formale costituzione del fondo risorse in argomento è fortemente condizionata da vincoli restrittivi di finanza pubblica che, in linea con un consolidato quadro normativo

generale di contenimento della spesa corrente, prescrivono alle pubbliche amministrazioni l'adozione di rigorosi comportamenti tesi alla riduzione progressiva della spesa del personale;

- tra le prescrizioni di maggior rigore introdotte dalla normativa nazionale in materia di gestione e contenimento della spesa del personale, particolare rilievo assumono quelle disposte per la spesa del personale negli enti locali soggetti al patto di stabilità interno;

- particolare rilievo assumono, altresì, le prescrizioni di cui all'art. 9, comma 2-bis del decreto n. 78/2010 (convertito in legge 122/2010) che hanno introdotto un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevedendo che dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio; la norma dunque definisce un nuovo ed ulteriore tetto di spesa, ossia quello riferito alle risorse decentrate, vincolate nella quantificazione determinata per il 2010, ed impone un taglio automatico delle risorse decentrate che opera a prescindere da eventuali tagli che le pubbliche amministrazioni autonomamente potrebbero decidere di operare per ragioni di equilibrio di bilancio; **Evidenziato** che la Legge di stabilità 2015 non prorogava i vincoli previsti dall'art. 9, comma 1 e comma 2 (parte vigente), del D.L. n. 78/2010 e ss.mm. , in merito al blocco del trattamento economico individuale dei dipendenti, con la conseguenza che gli stessi terminano i loro effetti con l'anno 2014. In relazione, invece, al blocco del fondo per le risorse decentrate ex art. 9, comma 2-bis, del D.L.n. 78/2010 e s.m.i. , si ricorda che l'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) aveva previsto (e la Legge di stabilità 2015 non ha apportato modifiche) che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del blocco già previsto per il quadriennio 2011-2014;

Verificato quindi che il fondo di riferimento per il salario accessorio per l'anno 2015 non era più rappresentato dal quello relativo all'anno 2010 ma da quello relativo all'anno 2014 (parte stabile) e che diveniva strutturale l'entità della riduzione economica, sempre in parte stabile, che si è venuta a determinare sul fondo del salario accessorio fino al 31.12.2014;

Verificato che il fondo per il salario accessorio del Comune di Serracapriola per l'anno 2014 è stato determinato in € **60.662,00**;

Verificato che il fondo per il salario accessorio del Comune di Serracapriola per l'anno 2015 è stato determinato in € **60.656,00**;

Visto l'art. 1 comma 236 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che così prevede: *"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli art. 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n° 124...., a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale,....., non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del*

personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”.

Verificato che il fondo per il salario accessorio del Comune di Serracapriola per l'anno 2016 è stato determinato in € **56.328,00**;

Visto che l'art. 23, comma 2 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 prevede che “Nelle more.....a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

Accertato quindi che, il trattamento accessorio 2016 costituisce la base di riferimento anche ai fini della costituzione del fondo salario accessorio per il 2017;

Rilevato, quindi, che occorre procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2017 nel rispetto delle norme sopracitate;

Considerato che il Comune ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2015 ed ha rispettato il vincolo del pareggio di bilancio per l'anno 2016 e che è presumibile il rispetto per l'anno 2017;

Considerato che il Comune negli anni 2015 e 2016 ha rispettato il tetto della spesa di personale della media 2011/2013 e che i dati in possesso dell'Ente al momento attuale fanno presumere che anche nell'anno 2017 sarà rispettato il suddetto parametro;

Atteso che nel bilancio di previsione per l'anno 2017 sono stanziati le risorse per la contrattazione decentrata in coerenza con i valori di cui al presente provvedimento;

Accertato, pertanto, che le risorse che alimentano il “fondo risorse decentrate” di questo Ente, determinate in relazione ai canali di finanziamento disciplinati dalle suddette disposizioni contrattuali e da specifiche disposizioni di legge per le quali sussistono canali di finanziamento già sottoposti ai limiti derivanti dai vincoli di finanza pubblica, **risultano in relazione a quelle escluse dal limite relativo alla quantificazione del fondo 2016** determinate secondo la **Tabella B**;

Ritenuto, tanto sopra premesso, dover adottare le determinazioni consequenziali;

VISTO il d.lgs. 267/2000;

VISTO il d.lgs. 165/2001 e [ss.mm.ii.](#);

VISTO il d.lgs. 150/2009;

VISTO il d.lgs. n. 126/2014;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente

Determinazione SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO n.60 del 07-08-2017 COMUNE DI
SERRACAPRIOLA

determinazione dirigenziale.

2. Di approvare il “fondo risorse decentrate”, per l’anno **2017**, in relazione alle disposizioni *contenute nell Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75* determinato secondo la **Tabella A** per un totale di € **56.114,00** ;

3. Di approvare il “fondo risorse decentrate”, per l’anno 2017 in relazione **alle voci escluse dal tetto di cui dell’articolo 9, comma 2 bis D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 secondo la Tabella B**;

4. Di trasmettere copia del presente atto al Presidente della Delegazione Trattante e al Revisore dei Conti;

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to **POTENTE Antonio**)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 del D. L.vo. n. 267/2000 e al contenuto del Principio contabile per gli Enti Locali n. 2 – Gestione nel sistema di bilancio – punto 73 il quale dispone che la sottoscrizione delle determinazioni di spesa da parte dei responsabili dei servizi presuppone la conformità dell'atto alla vigente normativa comunitaria, nazionale , regionale, statutaria e regolamentare; il successivo visto di regolarità contabile apposto dal responsabile del servizio finanziario deve limitarsi alla verifica della effettiva disponibilità delle risorse impegnate esclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti la cui responsabilità resta in capo ai soggetti che li hanno esaminati.

Esprime parere Favorevole di regolarità contabile ed attestazione copertura finanziaria.

Serracapriola, lì 11-08-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to(POTENTE Antonio)

N. 616 del registro delle PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 11-08-2017 al 26-08-2017.

Data 11-08-2017

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(F.to MESSO COMUNALE)

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

Serracapriola 11-08-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE